



-2990/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto:  
risoluzione  
concordato preventivo  
- rigetto della  
domanda - ricorso  
straordinario per  
cassazione.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. ANIELLO NAPPI	rel. Presidente	R.G.N. 272/2014
Dott. VITTORIO RAGONESI	Consigliere	Cron. 2990
Dott. ANTONIO VALITUTTI	Consigliere	Rep. C.I.
Dott. MASSIMO FERRO	Consigliere	Ud. 27/01/2016
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 272-2014 proposto da

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata  
e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata  
presso il suo studio in

- **ricorrente** -

contro

S.R.L., IN LIQUIDAZIONE e IN CONCORDATO PREVENTIVO  
(C.F. 00555550243), in persona del Liquidatore *pro tempore* e  
del commissario giudiziale e liquidatore giudiziale *pro*  
*tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_,

185  
2016

elettivamente domiciliata presso il suo studio in ,

- controricorrente -

**avverso**

il decreto n. 2589/2013 della Corte d'appello di Venezia,  
depositato il giorno 28 novembre 2013.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del giorno 27 gennaio 2016 dal Presidente relatore dott.  
Aniello Nappi;

udito l'avv. Luconi per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale  
dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. impugna per  
cassazione il decreto con il quale la Corte d'appello di  
Venezia ha respinto il reclamo avverso il provvedimento reso  
dal Tribunale di Bassano del Grappa, che aveva rigettato la  
domanda avanzata dalla banca di risoluzione, per inadempimento  
agli obblighi concordatari, del concordato preventivo della  
s.r.l., in liquidazione, omologato il 21 aprile 2010.

Ritenne la corte che non fosse stato dimostrato  
l'inadempimento della società in concordato, in quanto le  
pretese creditorie della banca risultavano contestate dal  
liquidatore giudiziale, mentre l'iscrizione del suo credito  
nell'elenco di cui all'art. 171 l.fall. non era sufficiente a

farlo considerare già riconosciuto dalla debitrice e non era stato prodotto alcun titolo giudiziale definitivo in favore della reclamante.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, ha notificato controricorso.

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**


Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 171, 177, 178, comma quarto, 180, 184 e 186 della l.fall., deducendo che erroneamente la corte d'appello ha escluso l'inadempimento della società in concordato, solo perché il commissario e liquidatore giudiziale ha inteso contestare il credito. Sostiene che, dovendo considerarsi riconosciuta l'entità debito incluso nell'elenco dei creditori ex art. 171 l.fall., era onere della debitrice promuovere un giudizio per l'accertamento dell'eventuale diverso ammontare dell'esposizione debitoria.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., lamentando che la corte non abbia tenuto conto che il credito vantato nei confronti della società in concordato era fondato su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, a seguito della declaratoria di estinzione del relativo giudizio di opposizione.

Il ricorso è inammissibile.

Com'è noto, l'art. 186, ultimo comma, l.fall. - nel testo sostituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 169 del 2007, qui applicabile *ratione temporis*, trattandosi di concordato promosso con domanda depositata dopo l'1 gennaio 2007 - prevede che nel procedimento di risoluzione del concordato preventivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 137 l.fall. in tema di risoluzione del concordato fallimentare.


Orbene, interpretando appunto l'art. 137 l.fall. - nel suo testo originario del 1942 -, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il decreto della corte d'appello, di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato fallimentare, non è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a poter beneficiare dell'eventuale modifica o revoca del decreto, ha la facoltà sia di riproporre la sua richiesta sia di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato *in bonis*, del garante del concordato o dell'assuntore dello stesso. (Cass. sez. un., 19 novembre 1996, n. 10095; vedi anche Cass. 7 marzo 2003, n. 3499).



Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questo orientamento permanga fondato anche dopo la reiterata riforma dell'art. 137 l.fall. (prima con

l'art. 124 del d.lgs. n. 5 del 2006 e poi con l'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 169 del 2007), per l'assorbente considerazione che, in forza del richiamo all'art. 15 l.fall., il decreto di rigetto della richiesta di risoluzione rimane reclamabile innanzi alla corte d'appello (in applicazione analogica dell'art. 22 l.fall., ovvero ex art. 739 c.p.c.), il cui eventuale decreto di rigetto del reclamo è inidoneo a precludere una rinnovazione della richiesta di risoluzione da parte del medesimo reclamante ovvero di altri creditori insoddisfatti - esattamente come avveniva nel regime previgente -, senza quindi che siano rinvenibili quei profili di definitività del provvedimento, che soltanto rendono ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

Né appare utile, per sostenere la tesi della ricorribilità per cassazione, invocare la circostanza che, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del concordato preventivo, la sentenza che - su istanza del creditore e in presenza dell'insolvenza - abbia contestualmente dichiarato il fallimento dell'imprenditore in concordato, ai sensi dell'art. 137, comma quinto, l.fall., sia oggi espressamente soggetta a reclamo ex art. 18 l.fall. e poi a ricorso per cassazione. Infatti la scelta del legislatore di confermare la ricorribilità per cassazione soltanto delle sentenze che aprono la procedura concorsuale, appare coerente con i rilevati profili di retrattabilità e modificabilità del decreto che respinge le istanze di risoluzione o di



annullamento del concordato; gli stessi che ancora oggi, per giurisprudenza consolidata, sono riscontrabili nei provvedimenti di rigetto delle istanze di fallimento ex art. 22 l.fall. (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20297; Cass. 2 aprile 2015, n. 6683; Cass. 10 novembre 2011, n. 23478; Cass., sez. un., 7 dicembre 2006, n. 26181).

Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidate in complessivi € 5.200, di cui € 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016.

Il presidente estensore  
(dott. Aniello Nappi)

